

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

TRA

L'Agenzia per l'Italia Digitale, di seguito denominata "AgID o Agenzia", codice fiscale n. 97735020584, con sede in Roma Viale Liszt, 21, rappresentata dal Direttore generale ing. Francesco Paorici, nato a Terni il 23 settembre 1969 e domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale

E

il dott. Bruno Matteo, nato a **omissis**
omissis codice fiscale **omissis** di seguito
denominato "esperto",

di seguito congiuntamente "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'art. 19 del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, ha istituito l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), alla quale sono state affidate le funzioni precedentemente svolte da DigitPA, dall'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione e dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ai sensi dell'art. 1, comma 2 del proprio Statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014, l'AgID è sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato;
- ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell'Amministrazione Digitale – CAD), introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'AgID è preposta alla realizzazione degli obiettivi dell'agenda digitale italiana, in coerenza agli indirizzi dettati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato e con l'agenda digitale europea;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, l'ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;



VISTI

- il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i., “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 14 aprile 2013 recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e, in particolare, l’art. 2;
- il Codice di comportamento AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, che estende gli obblighi comportamentali previsti per i dipendenti anche ai consulenti, agli esperti e ai soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano con l’Agenzia;
- l’aggiornamento al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell’AgID, integrato con il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, approvato con Determinazione n. 20/2020 del 4 febbraio 2020;
- il Disciplinare per la selezione di esperti, approvato con Determinazione del Direttore Generale dell’AgID n. 340 del 5 agosto 2020 con il quale sono stabilite le procedure di conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo da parte dell’Agenzia;

CONSIDERATO CHE

- l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i. recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, prevede che le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, nonché il comma 6 bis del medesimo articolo 7, che prevede che le amministrazioni disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento di incarichi di collaborazioni esterne;
- l’AgID ha effettuato una ricognizione interna tra il personale in servizio al fine di individuare i seguenti profili specialistici:
 - Analista di sistema – Super Senior;
 - Analista di sistema – Senior;
 - Specialista della gestione nella PA – Senior;
 - Esperto nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali – Senior;
 - Analista di sistemi – Super Junior;



- all'esito della suddetta ricognizione, AgID non ha ravvisato risorse in possesso di qualifiche professionali idonee, disponibili al proprio interno;
- con Avviso n. 3/2020, approvato con determinazione AgID n. 328/2020 del 12 luglio 2020, è stata indetta una procedura comparativa per l'individuazione di n. 12 esperti da impegnare per l'espletamento delle attività professionali nell'ambito del progetto "Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico" e nello specifico:
 - n. 4 risorse per il profilo Analista di sistema – Super Senior;
 - n. 3 risorse per il profilo Analista di sistema – Senior;
 - n. 1 risorsa per il profilo Specialista della gestione nella PA – Senior;
 - n. 1 risorsa per il profilo Esperto nello studio, nella gestione e nel controllo dei fenomeni sociali – Senior;
 - n. 3 risorse per il profilo Analista di sistemi – Super Junior;
- con determinazione del Direttore Generale n. 355/2020 del 12 agosto 2020 sono stati nominati il gruppo di lavoro e la commissione di valutazione incaricati rispettivamente di svolgere le attività di valutazione di cui all'art. 4, punto 1) e 2), del citato Avviso n. 3/2020;
- al termine della procedura di valutazione e del colloquio conoscitivo finale dei candidati ammessi per singolo profilo professionale, la Commissione ha trasmesso la graduatoria finale stilata per ciascun codice profilo ricercato al responsabile del procedimento;
- con determinazione AgID n. 607/2020 del 30 dicembre 2020, accertata la regolarità della procedura di valutazione, è stata approvata la graduatoria finale dei candidati risultati idonei suddivisi per profilo;
- con determinazione AgID n. 73/2021 del 19 gennaio 2021 è stata rettificata, per mero errore materiale, la graduatoria finale degli idonei in esito alla valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e dei colloqui prevista dalla procedura comparativa del profilo Analista di sistema – Super Junior;
- nell'ambito della graduatoria concernente il profilo di "Analista di sistema – Super Junior", il dott. Bruno Matteo, quale esperto in possesso delle caratteristiche professionali necessarie e pienamente corrispondenti alle esigenze da impegnare nelle attività progettuali dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico in questione, si è collocato al 3° posto nella graduatoria con un punteggio complessivo di 33,8;
- si intende disciplinare con il presente contratto l'incarico di lavoro autonomo stipulato con il predetto esperto per il profilo "Analista di sistema – Super Junior" riportato nell'Allegato A del citato Avviso n. 3/2020, per la durata di 36 mesi e per un impegno massimo di 160 giornate annue e di 480 giornate totali per l'intera durata dell'incarico.



PRESO ATTO

- della lett. f bis) dell'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 s.m.i., introdotta dall'art. 17, comma 30, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102, che prevede la sottoposizione al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti degli atti e dei contratti concernenti sia gli incarichi individuali di cui all'articolo 7, comma 6, del d.lgs. n.165/2001 s.m.i., sia gli studi e le consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. dall'interessato, sotto la propria responsabilità, con le quali si attesta la non sussistenza di condizioni di inconferibilità, di incompatibilità, di cumulo di impieghi ed incarichi, di conflitti di interessi ovvero ostative, anche potenziali, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., della Legge n. 190/2012 e s.m.i., del decreto legislativo n. 39/2013 e s.m.i., allegate al presente contratto a formarne parte integrante e sostanziale dello stesso;

Tutto quanto premesso le Parti in epigrafe indicate

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE

Le Premesse e le disposizioni sopra richiamate nonché gli allegati e ogni documento in esso richiamato, anche se non formalmente allegato, costituiscono parte integrante del presente Contratto.

ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Agenzia per l'Italia Digitale conferisce al dott. Bruno Matteo un incarico di lavoro autonomo ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e ss. cod. civ., in qualità di "Analista di sistema – Super Junior" di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 73/2021 del 19 gennaio 2021, che con la sottoscrizione del presente provvedimento verrà considerato accettato.
2. L'esperto, dovrà fornire supporto specialistico nell'attuazione delle attività di realizzazione e diffusione dei progetti strategici per la digitalizzazione della PA, promossi da AGID in coerenza con l'Agenda digitale italiana e con il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022, con particolare riguardo al progetto "Realizzazione del fascicolo sanitario elettronico (FSE)" e ad altre iniziative ad esso



collegate o propedeutiche al suo sviluppo. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si sintetizzano nei seguenti punti le attività da svolgersi:

- supporto nell'analisi e lo sviluppo di iniziative progettuali relative all'amministrazione digitale con particolare riferimento agli aspetti riguardanti la gestione documentale, privacy, sicurezza e accessibilità, anche nell'ambito della sanità digitale;
 - supporto nell'assistenza tecnica alle pubbliche amministrazioni centrali e territoriali nello sviluppo e monitoraggio delle azioni individuate nell'ambito del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica amministrazione 2020-2022 per assicurare l'evoluzione, l'adozione e l'integrazione delle piattaforme esistenti, con particolare riguardo anche a quelle relative alla sanità digitale;
 - supporto alle attività di gruppi di lavoro e tavoli tecnici istituzionali per la definizione di iniziative progettuali inerenti la gestione e conservazione di documenti e fascicoli informatici, nonché la gestione di flussi di dati strutturati per l'interscambio e l'interazione tra banche dati;
 - supporto nello sviluppo delle attività inerenti i progetti complessi nell'ambito della Commissione Europea, con particolare riguardo anche a quelli sui temi dell'e-Health.
3. Le attività sopradescritte, nei limiti delle competenze attinenti al profilo professionale dell'esperto, possono essere rimodulate da AgID, in dipendenza dell'avanzamento delle stesse, dei risultati conseguiti, nonché delle esigenze e necessità che si manifesteranno.

ART. 3 - DECORRENZA, DURATA DELL'INCARICO ED EFFICACIA

1. L'incarico avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di inizio effettivo dell'incarico e prevedrà un impegno annuo massimo pari a 160 giornate corrispondente ad un impegno complessivo massimo pari a 480 giorni per l'intera durata dell'incarico. L'efficacia iniziale del Contratto è subordinata al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, lett. f-bis), della legge n. 20 del 14 gennaio 1994. Qualora detto controllo non dia esito positivo, il rapporto di lavoro non potrà avere esecuzione e il presente Contratto si intenderà risolto. In tal caso nulla è dovuto all'esperto. Nulla è dovuto all'esperto neanche in caso abbia iniziato l'esecuzione del Contratto prima della formalizzazione dell'esito positivo del suddetto controllo.
2. L'esperto si impegna ad eseguire ogni attività di cui all'art.2 secondo le tempistiche necessarie e, comunque, entro la durata del Contratto.

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE



1. L'incarico oggetto del presente Contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 2222 cod. civ. e ss. e non costituisce, pertanto, un rapporto di impiego o di lavoro subordinato. Le attività previste dal Contratto sono rese personalmente e autonomamente dall'esperto con il coordinamento dell'Agenzia e, precisamente, del Responsabile individuato dal Direttore Generale.
2. Attesa la natura delle prestazioni di consulenza oggetto del presente Contratto, l'esperto svolgerà la propria attività anche presso la sede dell'Agenzia per l'Italia Digitale individuata in Roma alla via Liszt n. 21, e – ferme restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e di orario e l'autonomia di esecuzione – secondo modalità e tempi che verranno concordati con l'Amministrazione. Pertanto, lo stesso, per l'espletamento delle attività oggetto del Contratto, potrà utilizzare anche le strutture e le apparecchiature disponibili presso l'Agenzia.
3. L'esperto, nel pieno rispetto degli impegni assunti con il presente Contratto, sarà libero di prestare la propria attività anche in favore di terzi, purché non ne derivi pregiudizio per la corretta esecuzione – nei termini di tempo stabiliti – delle obbligazioni contratte con l'Agenzia e purché l'attività in questione non presenti conflitti di interessi anche potenziali o presenti profili di incompatibilità con i contenuti del presente incarico di lavoro autonomo. Resta fermo l'obbligo per l'esperto di segnalare tempestivamente eventuali situazioni di incompatibilità e/o di conflitto di interessi, anche potenziale, che dovessero intervenire successivamente al conferimento del presente incarico, aggiornando la dichiarazione di assenza conflitto di interessi o incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Tenuto conto dell'attuale contesto emergenziale determinato dalla pandemia Covid-19, le prestazioni saranno rese anche in modalità da remoto e attraverso strumenti di comunicazione a distanza, limitando al massimo la presenza fisica presso la sede dell'Agenzia, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sanitaria.

ART. 5 – OBBLIGHI DELL'ESPERTO

1. L'esperto si impegna ad espletare la sua prestazione con diligenza e professionalità, nel più scrupoloso rispetto dell'incarico conferito e della normativa vigente.
2. L'esperto non può affidare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione delle sue prestazioni.
3. Nell'espletamento dell'incarico le attività saranno svolte in piena autonomia, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico del responsabile individuato dal Direttore Generale.
4. Tutti i diritti di proprietà esclusiva e di utilizzazione degli eventuali elaborati originali predisposti dall'esperto nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà





esclusiva dell'Agenzia, che ne potrà disporre la diffusione o la pubblicazione secondo i propri fini istituzionali.

5. L'esperto è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal Codice di comportamento dei dipendenti AgID, approvato con Determinazione n. 21 del 30 gennaio 2015, consultabile sul sito <https://trasparenza.agid.gov.it/>, ove compatibili con la natura del rapporto di lavoro oggetto del presente Contratto, quale parte essenziale delle obbligazioni assunte in ragione del rapporto instaurato. Di tali obblighi si prevede l'osservanza a pena di decadenza dall'incarico ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato D.P.R. 62/2013.
6. L'esperto si obbliga ad eseguire quanto previsto dal presente Contratto nel rispetto dei criteri di correttezza e buona fede e delle norme di condotta e disciplinari di cui al citato codice di comportamento di AgID, a tenere a proprio carico ogni rischio conseguente o connesso all'esecuzione del presente Contratto.
7. L'esperto si impegna al raggiungimento degli obiettivi in premessa ed indicati all'articolo 2 del presente Contratto.
8. Nell'ipotesi di ritardo ingiustificato nell'esecuzione del Contratto per causa imputabile all'esperto, l'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il Contratto e, qualora il ritardo comporti un pregiudizio grave, la facoltà di applicare, con separato provvedimento, una penale pari al 5% (cinque per cento) del compenso complessivo spettante.
9. L'esperto, ai fini del migliore svolgimento della prestazione, dichiara di essere a conoscenza delle necessarie norme regolamentari e tecniche di riferimento e si impegna a mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine osservando un comportamento appropriato all'adempimento degli impegni assunti, fornendo esempio di disciplina e di correttezza civile.
10. L'esperto si impegna a non svolgere attività in concorrenza, a tenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, nonché i documenti di cui venga a conoscenza o in possesso nel corso delle attività, anche in epoca successiva alla conclusione delle attività e comunque, in relazione ad esse, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari allo svolgimento del presente incarico di lavoro autonomo, ferma restando la facoltà dell'Agenzia di intraprendere ogni azione, anche giudiziaria, per la tutela dei diritti o degli interessi ritenuti lesi. A seguito della cessazione dell'incarico, per un periodo successivo di un anno, l'esperto si impegna a non svolgere attività





concorrenziale a quella svolta per la presente Agenzia sul territorio nazionale. Resta fermo il divieto di divulgazione di informazioni e dati riservati.

11. Le Parti si impegnano ad incontrarsi con periodicità stabilita a seconda delle esigenze di AgID, al fine di assumere le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi concordati con l'intento di migliorare il risultato, nonché di modificare e/o integrare le attività nel caso di sopravvenuta necessità, per la realizzazione dei risultati attesi.
12. Le Parti convengono di valutare periodicamente il lavoro svolto anche in relazione agli obiettivi a base delle attività oggetto dell'incarico e con riferimento alla rispondenza dei risultati conseguiti agli obiettivi assegnati.
13. Al fine di consentire la verifica periodica dell'attività svolta, l'esperto si obbliga a presentare mensilmente, una relazione contenente la descrizione delle attività svolte nel periodo di riferimento, dando evidenza della coerenza delle modalità di espletamento delle attività con le competenze richieste dal profilo professionale ricoperto, nonché la coerenza dei risultati conseguiti nell'esecuzione dell'incarico rispetto agli obiettivi prefissati. Ove la valutazione della relazione prodotta dovesse rilevare che i risultati della prestazione fornita dall'esperto risultino non conformi a quanto richiesto – anche in termini di concreto interesse dell'Amministrazione - ovvero siano del tutto insoddisfacenti, AgID potrà avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 7.
14. L'esperto comunicherà immediatamente qualsiasi grave impedimento che non gli permetta il corretto espletamento dell'incarico affidatogli, fornendo le informazioni necessarie al proseguimento delle attività in corso.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

1. Le Parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento dell'incarico è determinato in un importo lordo giornaliero pari a euro 250,00 (euro duecentocinquanta/00). Il corrispettivo previsto è da ritenersi onnicomprensivo, al netto degli oneri accessori di legge a carico dell'Agenzia e dell'I.V.A., nonché di eventuali costi di trasferta per le attività da svolgersi fuori dalla città di Roma.
2. Il compenso suddetto è assoggettato al regime fiscale, previdenziale e assicurativo previsto dalle disposizioni vigenti in materia di prestazioni di lavoro autonomo.
3. Il compenso da corrispondersi in rate periodiche mensili posticipate, per una prestazione che non potrà superare 160 giornate annue e 480 giornate totali, verrà erogato con bonifico bancario, previa presentazione con cadenza mensile di una relazione, come prevista dal precedente art. 5, punto 13), che riporti il numero di giornate impiegate e che sintetizzi l'attività svolta nel periodo di riferimento, corredata





dagli allegati sui prodotti realizzati. La relazione deve contenere la dichiarazione del responsabile individuato dal Direttore Generale di regolare esecuzione della prestazione resa.

4. Al fine di corrispondere l'importo pattuito, l'esperto dovrà presentare regolare fattura attenendosi a tutte le indicazioni vigenti in materia di fatturazione elettronica.
5. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'esperto risultino non conformi a quanto richiesto ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Responsabile potrà richiedere di integrare i risultati entro i successivi trenta giorni.
6. Qualora i risultati siano comunque insoddisfacenti o solo parzialmente soddisfacenti, l'Agenzia sospende la liquidazione del compenso dell'esperto e provvede alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito in base ai risultati effettivamente conseguiti. L'Agenzia potrà recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale dandone preavviso motivato all'altra parte, entro il termine di 60 giorni mediante posta elettronica certificata.
7. All'esperto verranno rimborsate le spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e documentate in occasione di eventuali attività svolte fuori dalla sede di Roma, solo se previste dal progetto o programma di lavoro e preventivamente autorizzate dall'Agenzia in quanto ritenute necessarie all'espletamento dell'incarico. Il suddetto rimborso spese verrà effettuato nei limiti previsti per il personale non dirigente delle Amministrazioni dello Stato così come stabiliti nel regolamento per la disciplina delle missioni in Italia e all'estero adottato con Determinazione del Direttore Generale n. 177/2016 del 13 luglio 2016. Le eventuali trasferte verranno rimborsate avuto riguardo alla minore distanza dal luogo della trasferta, tra sede del Comune di Roma e sede di residenza. Le trasferte svolte non danno diritto al riconoscimento né di indennità forfettarie né di diarie.
8. L'Agenzia non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni dei dati necessari per il pagamento non portate tempestivamente a conoscenza dell'Agenzia stessa con mezzi idonei.

ART. 7 – RISOLUZIONE E RECESSO

1. Per le ipotesi di recesso, trova applicazione l'art. 2237 del Codice civile.
2. L'Agenzia si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente Contratto corrispondendo all'esperto il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.
3. L'esperto può recedere anticipatamente dal Contratto per giusta causa, dandone comunicazione, mediante PEC, con un preavviso di 30 giorni, al fine di evitare pregiudizio



all'Agenzia. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente alle prestazioni già eseguite e non ancora pagate alla data di cessazione. In caso di recesso da parte del collaboratore senza rispetto del suddetto termine di preavviso, si applicherà, a titolo di penale, una decurtazione del compenso complessivo annuo pattuito, pari a 160 giornate, fino al 5%.

4. Qualora l'esperto per qualsiasi causa non svolga o concluda l'incarico nei termini indicati, il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.
5. Il contratto si risolve, anticipatamente rispetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di preavviso da parte dell'Agenzia, in caso di non avvenuta realizzazione dell'attività oggetto del contratto, o nei casi sotto indicati:
 - gravi inadempienze contrattuali o esito negativo delle verifiche periodiche sull'attività di cui all'art. 5 del presente Contratto;
 - sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 180 giorni;
 - condanna in primo grado per reati che, per la loro oggettiva gravità, non consentano la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto;
 - danneggiamento o furto di beni.

In ogni caso il Contratto s'intenderà automaticamente risolto senza obbligo di preavviso alla controparte:

- per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell'incarico;
 - per morte, interdizione, inabilitazione dell'esperto.
6. Qualora l'Agenzia intenda far valere le cause di risoluzione del presente Contratto indicate nei precedenti commi 2 e 4, dovrà darne motivata comunicazione all'esperto mediante PEC, salvo il diritto al pagamento dell'attività effettivamente svolta fino al momento dell'interruzione. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della notifica di recesso l'esperto potrà far pervenire le sue controdeduzioni.
 7. Nel caso in cui l'Agenzia receda unilaterale dal contratto senza che sussistano le motivazioni sopra specificate, dovrà comunicarlo con un preavviso di 30 giorni, tenendo indenne l'esperto delle spese e del lavoro eseguiti.

ART. 8 – MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modificazione o integrazione del presente Contratto potrà essere concordata e convenuta soltanto per iscritto, con l'osservanza delle stesse formalità alle quali le parti si sono attenute per la stipula del presente Contratto.



2. Il presente contratto, le obbligazioni, i diritti e i crediti derivanti da questo, non potranno essere ceduti in tutto o in parte, né surrogati a terzi, se non con il consenso scritto dell'altra parte.

ART. 9 – RESPONSABILITA'

1. L'esperto è tenuto ad osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale prodotto direttamente dall'Amministrazione ovvero proveniente da altre Amministrazioni o altri soggetti, di cui viene in possesso nell'espletamento dell'incarico, nonché sui risultati, anche parziali, della propria attività, in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.), fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione ne disponga espressamente la diffusione secondo le modalità ritenute più opportune.
2. L'Agenzia è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati per dolo o colpa dall'Esperto a persone e/o cose in corso di Contratto.
3. L'Agenzia è esonerata da qualsiasi azione o pretesa che, nei confronti della stessa, anche successivamente alla cessazione dell'incarico di lavoro, venisse avanzata da terzi in relazione all'attività posta in essere dall'esperto nell'ambito delle attività dedotte in Contratto.

ART. 10 - NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto sono applicabili le norme di legge vigenti.

ART. 11 – SPESE DI REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 12 – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, sono rese le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali dell'esperto, che ne prende atto con la sottoscrizione del presente Contratto:
 - *Titolare del trattamento dei dati personali*: AgID, indirizzo PEC: protocollo@pec.agid.gov.it
 - *Contatti del responsabile della protezione dei dati*: responsabileprotezionedati@agid.gov.it
 - *Finalità e base giuridica del trattamento*: il trattamento dei dati personali, anche particolari, dell'esperto è finalizzato alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro. La base giuridica che giustifica il trattamento dei dati è rappresentata



dall'esecuzione del contratto di lavoro, dall'adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta l'Agenzia in qualità di datore di lavoro nonché, eventualmente, dall'esplicito consenso solo qualora necessario in base a specifiche finalità, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) 2016/679. La mancata comunicazione dei dati personali necessari alla gestione del rapporto lavorativo determina l'impossibilità di dar seguito al rapporto contrattuale.

- *Categorie di destinatari dei dati personali*: nello svolgimento delle proprie attività e per erogare i propri servizi, AgID tratta i dati personali mediante il proprio personale designato e unitamente alle seguenti categorie di destinatari: fornitori di servizi tecnici e hosting providers; MEF e istituto bancario di riferimento per la liquidazione del corrispettivo; Ente previdenziale. Alcun dato personale è trasferito a Paesi terzi o a organizzazioni internazionali.
- *Tempi di conservazione dei dati personali*: i dati personali dell'esperto sono trattati per il tempo necessario alla gestione del rapporto di lavoro e, al termine di questo, per il periodo necessario al rispetto della normativa vigente.
- *Diritti dell'esperto*: l'esperto ha il diritto di ottenere da AgID l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del relativo trattamento, il diritto di opporsi al trattamento per motivi connessi alla propria situazione particolare e il diritto alla portabilità dei propri dati, qualora ne ricorrano i presupposti. In caso di trattamento basato sul consenso dell'esperto, questi ha altresì il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Le richieste vanno rivolte ad AgID in qualità di titolare del trattamento, contattando il responsabile della protezione dei dati personali. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, è diritto degli interessati proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali qualora ritengano che il trattamento dei propri dati violi il Regolamento. AgID garantisce che non è prevista alcuna forma di processo decisionale esclusivamente automatizzato che comporti effetti giuridici sull'esperto.
- *Categorie di dati personali non acquisiti dall'esperto e relativa fonte*: oltre ai dati personali comunicati direttamente dall'interessato, AgID può trattare altresì dati personali di tipo giudiziario o di formazione, all'unico fine di verificare la veridicità di quanto asserito dall'interessato.

ART. 13 – FORO COMPETENTE



1. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito alla esistenza, validità, efficacia ed inefficacia del presente contratto, nonché della sua interpretazione, esecuzione, risoluzione che non si risolva consensualmente, è demandata al Foro di Roma.

ART. 14 - TRASPARENZA E PUBBLICITÀ

1. Il provvedimento di conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto è pubblicato sul sito istituzionale dell'AgID completo delle indicazioni di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i., e ne viene data comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

L'ESPERTO

Per l'Agenzia per l'Italia Digitale

Bruno Matteo

Il Direttore Generale

Francesco Paorici

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del presente contratto:

- Art. 5 - (Obblighi dell'esperto)
- Art. 6 - (Corrispettivo)
- Art. 7 - (Risoluzione e Recesso)
- Art. 9 - (Responsabilità)
- Art. 13 - (Foro competente)
- Art. 14 - (Trasparenza e pubblicità)

L'ESPERTO

Bruno Matteo

